

**ART.13bis – IMPIANTI TECNOLOGICI NEL CENTRO STORICO**

Nelle zone omogenee definite “A” ai sensi del DM 1444/68 ricadenti all’interno del Piano Particolareggiato del Centro storico, ad esclusione degli edifici interessati dalla categoria di interventi *A1 – interventi di Restauro conservativo* (art.3), è consentita l’installazione di pannelli solari-termici e fotovoltaici anche integrati alla copertura e comunque paralleli alla stessa, alle seguenti condizioni:

- l’installazione deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano, dell’aspetto architettonico degli edifici, della limitazione dell’impatto visivo e paesaggistico;
- i pannelli dovranno essere disposti preferibilmente secondo forme geometriche semplici, regolari e coerenti con le falde dei tetti; è vietato l’impiego di modelli di dimensioni e fattura diverse tra loro;
- i pannelli siano di colorazione simile ai coppi del centro storico;
- l’installazione non si estenda per più di 1/3 della superficie totale della copertura;
- i pannelli non siano visibili dalla pubblica via ovvero da spazi pubblici e panoramici di rilevante valore;
- la realizzazione dell’impianto non comporti l’installazione a vista di serbatoi di accumulo.

Nel caso di sostituzione dei coppi o delle tegole costituenti il manto di copertura con coppi/tegole fotovoltaici, di colorazione simile al manto esistente, l’estensione massima è pari a 2/3 della superficie totale della copertura.

Nel caso di copertura piana, l’estensione può interessare l’intera copertura.

Nelle aree e sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) tali interventi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza.